

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Condizioni generali regolanti l'esecuzione del mandato di spedizione.

1. Applicabilità. Le presenti condizioni generali si applicano a tutti gli incarichi affidati dal mandante a Fanfani srlu, anche se non siano stati preceduti da una offerta. Esse hanno pieno ed incondizionato valore tra le parti contraenti ove non siano da queste esplicitamente derogate con patto scritto.

2. Assunzione degli incarichi. Fanfani srlu assume gli incarichi alle condizioni e in base ai regolamenti o alle norme applicate dalle Compagnie di navigazione marittima e/o aerea e/o dai vettori terrestri, ferroviari, fluviali, multimodali, aziende ed enti portuali o di deposito, italiani ed esteri, i cui servizi siano richiesti da Fanfani srlu, anche in nome e per conto del proprio mandante ed in forza del mandato ricevuto. Resta inteso, che la responsabilità di Fanfani srlu nei confronti del mandante non potrà essere superiore a quella dei suoi agenti o corrispondenti e/o dei vettori, aziende od enti di cui si sia avvalso nell'espletamento del mandato e ciò in base alle leggi, disposizioni, regolamenti e consuetudini vigenti nel paese dei suddetti agenti o corrispondenti esteri.

3. Obbligazioni e responsabilità

3.1 Fanfani srlu si impegna ad eseguire il mandato affidatole con la diligenza del buon spedizioniere.

3.2 Fanfani srlu ha facoltà di effettuare la spedizione della merce, raggruppandola con altra, salvo ordine scritto contrario da parte del mandante.

3.3 Fanfani srlu non assume alcuna responsabilità per l'esatta interpretazione delle istruzioni trasmesse verbalmente o telefonicamente dal mandante che non siano state confermate in maniera chiara e per iscritto.

3.4 Nel caso in cui non venga fornita la voce doganale esatta, Fanfani srlu od i suoi incaricati o preposti potranno procedere ad effettuare la dichiarazione doganale sulla base dei dati e dei documenti forniti ed il mandante dichiara di e si impegna a manlevare e tenere indenne Fanfani srlu, i suoi incaricati e/o preposti da qualsivoglia contestazione dovesse essere formulata dagli uffici di controllo o da qualsivoglia altro ufficio competente.

3.5 Fanfani srlu ha facoltà di sostituire altri a sé nell'esecuzione del mandato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1717 cod. civ. essendo a ciò autorizzata dalla mandante.

3.6 Fanfani srlu non risponde dell'operato di vettori, come pure di depositari, imballatori, ausiliari, operatori doganali, assicuratori e/o di banche, le cui prestazioni abbia richiesto nell'adempimento del proprio mandato.

3.7 Fanfani srlu non è tenuta a verificare se i vettori e/o gli altri soggetti suindicati e/o i mezzi dagli stessi impiegati siano muniti di adeguata copertura assicurativa di responsabilità ovvero se gli stessi siano o meno certificati.

3.8 L'incarico di svincolare merci in arrivo autorizza, ma non obbliga, ad anticipare i noli gravanti sulla merce, rivalse ed assegni del mittente, dazi doganali ed altre spese. Fanfani srlu non potrà essere ritenuta responsabile dal mandante per spese di sosta, danni ecc. derivanti dal mancato anticipo del nolo e delle altre spese.

3.9 Fanfani srlu non è obbligata a controllare né a richiamare l'attenzione del mandante sull'esistenza di impedimenti di legge o di autorità riguardanti la spedizione quali, a titolo puramente esemplificativo, limitazioni di importazione, di esportazione o di transito.

3.10 Fanfani srlu non è tenuta a verificare l'esistenza, integrità ed adeguatezza degli imballi delle merci affidatele per la spedizione e non risponde dei danni di qualsiasi natura sofferti da merci non imballate o insufficientemente o inadeguatamente imballate ovvero imballate in imballi usati o in imballi che si alterano a seguito di manipolazione ovvero a causa della natura della merce imballata.

3.11 Fanfani srlu non garantisce termini di resa ovvero determinati ordini di precedenza nell'esecuzione della spedizione né l'accuratezza delle indicazioni ricevute dai vettori circa le date di carico, scarico o consegna delle merci, come pure di quelle di arrivo a destino dei mezzi di trasporto. Il *transit-time* è sempre quello notificato dal vettore che eseguirà il trasporto ed è meramente indicativo e non vincolante, essendo soggetto alle variabili di ogni singolo viaggio nonché alle condizioni generali di polizza praticate dal vettore stesso.

3.12 Fanfani srlu non è tenuta ad assicurare la merce affidatale per la spedizione a meno che il mandante non lo richieda espressamente e per iscritto. In tale caso, il mandante provvederà a rimborsarle il costo del premio. Nell'ipotesi in cui il mandante lo richieda, con le modalità suindicate, Fanfani srlu stipulerà l'assicurazione alle condizioni generali e particolari delle polizze emesse dalle Compagnie di Assicurazione dalla stessa prescelte. In mancanza di esatta precisazione da parte del mandante dei rischi da assicurare, resta inteso che verranno coperti solo i rischi ordinari (con esclusione ad esempio dei rischi guerra). Ove l'assicurazione venisse accesa dal mittente ovvero dal destinatario, il mandante si impegna a far sì che nelle condizioni di assicurazione sia escluso il diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti di Fanfani srlu.

4. Ispezione della merce Fanfani srlu ha la facoltà -ma non l'obbligo- di ispezionare le merci affidatele in qualsiasi momento.

5. Merci pericolose. Fanfani srlu non prenderà in consegna per la spedizione merci che possano arrecare pregiudizio a persone, animali o cose, merci classificate come pericolose nei codici IMDG dell'IMO, IBC (capitolo 17) e IGC (capitolo 19) dell'OMI, dall'Accordo Europeo in materia di trasporto internazionale di merci pericolose su strada ADR, o da altre normative nazionali,

comunitarie od internazionali ovvero soggette a restrizioni da parte della IATA o della ICAO oppure merci che siano soggette a rapido deterioramento o decomposizione, salvo preventivo accordo scritto. Qualora tali merci vengano affidate a Fanfani srlu senza l'accordo di cui sopra, Fanfani srlu avrà il diritto di respingerle, ed il mandante sarà tenuto a rispondere di tutte le conseguenze dannose ed a sopportare tutte le spese che potessero derivarne.

6. Obblighi e responsabilità del mandante. **6.1** Il mandante deve specificare la natura della merce, il numero, la quantità, la qualità ed il contenuto dei colli, il loro peso lordo, le dimensioni ed ogni altra notizia utile per l'esecuzione del mandato. **6.2** Il mandante, ovvero lo shipper, deve consegnare a Fanfani srlu merci imballate in maniera adeguata e comunque secondo gli usi commerciali. In particolare il mandante, ovvero lo shipper, è tenuto a contrassegnare la merce con etichette che consentano l'agevole ed inequivocabile individuazione della natura e caratteristiche della merce. **6.3** Per quanto attiene in particolare le spedizioni aeree, il mandante assicura e garantisce che queste non contengono articoli proibiti come specificato dalla normativa ICAO (cfr. Annesso 17 ICAO) o da altre regolamentazioni nazionali od internazionali che disciplinano la sicurezza aerea. **6.4** Le spedizioni possono essere soggette a controlli di sicurezza e/o a controlli da parte dell'Autorità Doganale, incluso l'uso dei sistemi a raggi X ed il mandante prende atto ed accetta che le proprie spedizioni possono essere aperte ed il contenuto delle stesse controllato durante il viaggio. Fanfani srlu è dunque espressamente autorizzata ad effettuare o consentire qualsiasi controllo di sicurezza su tutta la merce spedita. In caso di controllo richiesto da parte dell'Autorità Doganale tutte le spese per l'assistenza ai controlli e per la movimentazione della merce/o dei containers saranno a carico del mandante ovvero dello shipper. **6.5** Il mandante, ovvero lo shipper, garantisce inoltre di aver allestito la spedizione per il trasporto in luoghi sicuri, utilizzando personale affidabile e che la spedizione è stata salvaguardata da ogni interferenza non autorizzata od illecita nel corso della predisposizione, dell'immagazzinamento, del trasporto e/o della containerizzazione sino al momento immediatamente antecedente l'affidamento dei beni a Fanfani srlu per la spedizione. **6.6** Il mandante è tenuto a far pervenire a Fanfani srlu in tempo utile, istruzioni chiare e precise in ordine alla scelta della via, del mezzo e delle modalità del trasporto nonché i documenti necessari per la presa in consegna e la spedizione della merce. In difetto di istruzioni ovvero in caso di istruzioni oscure e/o inattuabili, Fanfani srlu opererà secondo il proprio discernimento, secondo il miglior interesse del mandante. **6.7** Il mandante è tenuto, salvo contrario accordo per iscritto, ad anticipare a Fanfani srlu i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che, a tal fine, Fanfani srlu ha assunto e/o dovrà assumere anche in nome e per conto del mandante. La Fanfani srlu non è tenuta ad anticipare somme per conto del mandante. Qualora, previo accordo, la Fanfani srlu anticipi i fondi necessari, ovvero le somme richieste dalla Fanfani srlu non pervengano tempestivamente, a quest'ultima saranno dovuti, oltre alle normali competenze, alla commissione per anticipo fondi ed agli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/02 e successive modifiche, anche le eventuali perdite sui cambi, qualora al momento dell'incasso della valuta nella quale è stato stabilito il conteggio questo abbia subito un ribasso. **6.8** Il mandante sarà responsabile di tutte le conseguenze dannose derivanti dalla omissione, inesattezza od imprecisione delle indicazioni che precedono come pure della mancanza, insufficienza od inadeguatezza dell'imballaggio nonché della mancata segnalazione sui colli delle cautele necessarie per il loro maneggio e sollevamento nonché di qualsiasi inadempimento degli impegni assunti nei confronti della Fanfani srlu e si impegna a manlevare e tenere indenne la Fanfani srlu da qualsivoglia conseguenza, costo, danno, spesa, inclusi i costi legali, la stessa dovesse subire a seguito dell'inadempimento o violazione da parte del mandante delle garanzie, obbligazioni ed assicurazioni ivi contemplate. **6.9** Il mandante si impegna a non consentire ad alcun'altra parte che abbia un interesse nella spedizione di avanzare un reclamo od intentare un'azione nei confronti di Fanfani srlu in relazione alla spedizione, ed in difetto - se un reclamo od un'azione fosse comunque intentata - si impegna ad indennizzare e tenere indenne la Fanfani srlu dalle conseguenze del reclamo o dell'azione e dai conseguenti costi e spese (anche legali).

7. Norme particolari per spedizioni da e per i porti. **7.1** Le operazioni di imbarco e sbarco si eseguono secondo i regolamenti e gli usi locali dei porti e secondo le norme fissate dai vettori in virtù di clausole figuranti in polizza di carico o contratto di noleggio. **7.2** Salvo patto contrario, i prezzi convenuti non comprendono le spese supplementari risultanti da imbarchi, trasbordi o sbarchi delle merci durante la notte, sabato, domenica o giorno festivo legale, giorno di pioggia ecc. **7.3** Qualora Fanfani srlu curi l'inoltro e l'instradamento ai porti di imbarco delle merci a lui affidate per la spedizione, egli non è responsabile dei ritardi che potessero, per qualsiasi causa, verificarsi né conseguentemente di mancati imbarchi, soste, guardianaggi e demurrage / detention / storage charges, scarico a terra, danni o noli "vuoto per pieno" richiesti dalle Compagnie di navigazione e/o da loro Agenti ecc. Le suddette spese speciali derivanti dalle operazioni di cui ai punti 7.1,7.2,7.3 sono a carico del mandante. **7.4** In caso di container demurrage/detention/port storage o altre spese riconducibili alla spedizione medesima maturate a destino per l'incapacità del Consignee di ritirare la merce o per qualsiasi altro motivo dovuto a mancanze degli Shippers o Consignees, oppure per tutte le spese di movimentazione, trashments di container, visite doganali, ecc. nei porti di partenza e/o di destinazione, il mandante si obbliga a farsi direttamente carico col Vettore marittimo e/o con altri soggetti terzi del pagamento delle stesse e, in ogni caso, provvederà a mettere a disposizione di Fanfani srlu adeguati fondi spesa a titolo di anticipazioni, nonché la

manleverà interamente da tutte le richieste di pagamento (compresi interessi e spese) che potranno essere rivolte a tali titoli dal Vettore marittimo e/o da altri soggetti terzi ovvero da eventuali responsabilità e/o danni che Fanfani srlu dovesse subire in esecuzione del presente mandato. Quanto sopra si intende validamente approvato anche nel caso in cui, per ragioni commerciali, venga indicato come Shipper in polizza Fanfani srlu. **8. Rinuncia al mandato.** In deroga a quanto previsto dall'art. 1727 cod. civ., Fanfani srlu avrà facoltà di rinunciare in qualsiasi momento al mandato conferitole anche ove non ricorra una giusta causa. A Fanfani srlu dovranno essere in ogni caso rimborsate tutte le spese sostenute fino al momento della rinuncia. **9. Privilegio e diritto di ritenzione.** In caso di inadempimento del mandante, Fanfani srlu avrà il diritto di interrompere l'esecuzione delle spedizioni successive a quella oggetto dei suoi crediti rimasti insoluti, e, se una spedizione è già iniziata, di sospendere immediatamente le proprie prestazioni; inoltre, gli viene riconosciuto il privilegio speciale e il connesso diritto di ritenzione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2761 e 2756, 2° e 3° comma, cod. civ. su tutte le merci e relativi documenti di trasporto delle spedizioni successive a quella oggetto dei suoi crediti rimasti insoluti. I diritti suddetti potranno essere fatti valere anche nei confronti degli altri aventi diritto alle merci (mittente e/o destinatario e/o proprietario delle merci se diversi dal mandante). **10. Limitazione di responsabilità.** Nell'esecuzione del presente mandato, Fanfani srlu agisce esclusivamente nella sua qualità di spedizioniere con rappresentanza (art. 1737 cod. civ.). Qualora, anche emettendo propri documenti di trasporto, Fanfani srlu dovesse invece assumere la qualità di spedizioniere-vettore o di vettore, la sua responsabilità sarà comunque limitata secondo la disciplina delle Convenzioni internazionali (Convenzione di Bruxelles 1924 e Hague-Visby Rules – Convenzione di Ginevra 1956 C.M.R. – Convenzione di Montreal 1999 – ecc.) o delle leggi nazionali rispettivamente applicabili in base alla specifica tratta in cui s'è verificata la perdita, il danno, l'errore o il ritardo, ovvero, qualora non sia possibile accertare il momento in cui s'è verificato l'evento dannoso, secondo la disciplina in materia di contratto di trasporto prevista dall'art. 1696 cod. civ. In nessun caso, Fanfani srlu potrà essere ritenuta responsabile per danni derivanti, causati o conseguenti a ritardo e/o per danni consequenziali od indiretti (quali a titolo meramente esemplificativo, danni commerciali o finanziari, danni da mancato guadagno, profitto o mercato, da perdita di reputazione, opportunità od interessi, ecc.). **11. Termini di pagamento. 11.1** Salva diversa indicazione in sede di offerta commerciale e/o in fattura, il pagamento delle spettanze di Fanfani srlu dovrà intendersi con rimessa diretta a vista fattura. Le anticipazioni per diritti doganali saranno sempre rimborsate a vista. **11.1** Nel caso di contestazioni, la fattura dovrà essere immediatamente rinviata agli uffici di Fanfani srlu dalla mandante accompagnata delle relative eccezioni. **11.3** Resta inteso che il pagamento sarà effettuato senza compensazioni /detrazioni di somme addebitate o fatturate a qualsivoglia titolo a Fanfani srlu, salvo che questa ultima autorizzi espressamente le predette compensazioni. **11.4** Qualora, per qualsiasi causa, non dipendente da Fanfani srlu non fossero rispettati i termini di pagamento sopra citati, saranno applicati gli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/02 e successive modifiche. **12. Impossibilità di esecuzione del mandato di spedizione.** Gli avvenimenti che non siano causati da Fanfani srlu e/o dagli incaricati preposti di questa ultima, ma che impediscano in tutto od in parte alla stessa di assolvere ai suoi obblighi (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo, guerre, terremoti, alluvioni, inondazioni insurrezioni, tumulti o moti popolari, incendi, scioperi o serrate, nonché tutte le cause di forza maggiore previste dalle Convenzioni Internazionali) esonereranno Fanfani srlu per il periodo della loro durata da responsabilità con riguardo agli incarichi pregiudicati da detti eventi. In tali casi, Fanfani srlu avrà facoltà di recedere dal contratto anche se lo stesso sia stato parzialmente eseguito ed analogo diritto spetterà al mandante. In caso di recesso, resta inteso che il mandante dovrà rimborsare a Fanfani srlu tutte le spese da quest'ultima sostenute (ivi incluse a titolo esemplificativo quelle di trasporto, magazzinaggio noleggiato, giacenza, sosta, assicurazione e/o consegna anche se necessitate dagli eventi di forza maggiore). **13. Legge applicabile.** Per quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni generali, resta inteso che troverà applicazione la legge italiana ed in particolare gli artt. 1737 ss. del Codice Civile. **14. Giurisdizione e competenza.** Le parti espressamente convengono che ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra loro in merito alla interpretazione o risoluzione del presente contratto sarà sottoposta in via esclusiva alla giurisdizione italiana e alla competenza esclusiva del foro di Livorno **16. Privacy.** Ai fini dell'esecuzione degli incarichi, il mandante autorizza Fanfani srlu al trattamento dei suoi dati personali ivi compresi, se strettamente necessari, quelli sensibili, nel rispetto degli obblighi di legge e prende atto che gli competono i diritti di cui al D. Lgs. 196/2003. Ogni comunicazione può essere effettuata direttamente all'indirizzo di Fanfani srlu.